



AmicoPets ERGO

Polizza convenzione per l'assicurazione
degli animali domestici aderenti ad AmicoPets

Ed. Giugno 2011

**Il presente fascicolo informativo - contenente nota informativa,
condizioni della convenzione e condizioni di assicurazione - deve essere
consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la nota informativa.**

Indice

Nota Informativa

Premessa

A. Informazioni sull'Impresa di assicurazione

B. Informazioni sul contratto

C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

Glossario

Condizioni della Convenzione

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano l'Assicurazione in generale

Norme specifiche sulla garanzia prestata

Allegati

Elenco degli Interventi Chirurgici indennizzabili – opzione Standard

Elenco degli Interventi Chirurgici indennizzabili – opzione Plus

Informativa resa all'Interessato ai sensi del Codice sulla Privacy

Nota Informativa

PREMESSA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

ERGO Assicurazioni S.p.A., Società per azioni a socio unico, appartenente al gruppo assicurativo ERGO Versicherungsgruppe, ha la propria sede legale in Via Pampuri 13 - 20141 Milano (Italia), telefono +39 0257441, sito internet **www.ergoitalia.it**, indirizzo di posta elettronica comunicazioni@ergoitalia.it, è stata autorizzata all'esercizio della attività assicurativa con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20/6/1986 (Gazzetta ufficiale 26/6/86 n. 146); iscritta alla Sez. 1 Albo Imprese ISVAP al n. 1.00061 ed all'Albo Gruppi al n. 034.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

L'ammontare del patrimonio netto di ERGO Assicurazioni (bilancio 2010) è pari a 62 milioni di Euro di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a 44 milioni e quella totale delle riserve patrimoniali è di 18 milioni.

L'indice di solvibilità è pari a 2,89 e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

Si rimanda al sito internet **www.ergoitalia.it** per i dati riferiti alle successive annualità consultabili nel relativo bilancio di ERGO Assicurazioni S.p.A. ivi pubblicato.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

AVVERTENZA: il Contratto ha durata annuale con tacito rinnovo alla scadenza, così come indicato all'Art. 5 delle Condizioni della Convenzione. Le singole coperture assicurative in adesione alla polizza convenzione sono prestate per periodi di un anno senza tacito rinnovo alle rispettive scadenze, così come indicato all'Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

“AmicoPets - ERGO” è la polizza che prevede il rimborso delle spese veterinarie da infortunio o da malattia che comportano un intervento chirurgico fra quelli indicati nell'elenco allegato (Elenco degli Interventi Chirurgici indennizzabili – opzione Standard od opzione Plus) così come indicato all'Art. 14 delle Condizioni di Assicurazione ed entro i limiti di indennizzo indicati nel medesimo elenco.

Il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, evidenziate nelle Condizioni di Assicurazione. Più precisamente:

- Art. 3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;
- Art. 12 – Validità territoriale della copertura assicurativa;
- Art. 14 – Limite delle prestazioni e scoperti;
- Art. 15 – Esclusioni.

AVVERTENZA: per tutte le prestazioni è previsto uno scoperto del 25% dell'importo indennizzabile, così come indicato all'Art. 14 delle Condizioni di Assicurazione. Più precisamente se l'importo indennizzabile fosse pari a € 200,00, l'indennizzo verrà così calcolato: scoperto 25% di 200,00 = 50,00 €. Quindi l'indennizzo risulterebbe pari a: 200,00 - 50,00 = 150,00 €.

AVVERTENZA: Il contratto prevede, inoltre, periodi temporali in cui le coperture assicurative risultano non operanti (Art. 3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia - delle Condizioni di assicurazione).

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

AVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile, come precisato all'Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - delle Condizioni di Assicurazione.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio così come previsto dagli Artt. 5 e 6 delle Condizioni di Assicurazione. In caso di aggravamento del rischio non conosciuto dalla Società, lo stesso può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

È ad esempio il caso dell'insorgere di una malattia nell'animale assicurato che comporta un aggravamento di rischio e quindi una nuova valutazione del rischio da parte della Società. In assenza di comunicazione il rischio si considera aggravato e secondo quanto previsto dall'Art. 1898 del Codice Civile in caso di sinistro l'indennizzo può essere ridotto anche fino alla perdita totale dell'indennizzo.

6. Premi

Il premio della singola copertura assicurativa è unico ed annuale.

Il Contraente è tenuto a corrispondere i premi relativi alle singole coperture individuali a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato ad ERGO Assicurazioni S.p.A. - UniCredit S.p.A. - Piazza IV Novembre 10 - Villafranca di Verona (VR) - IBAN: IT 63 S 02008 11758 000030029125, secondo le modalità indicate all'Art.1 delle Condizioni della Convenzione.

7. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno, dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni, dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si

fonda, ai sensi dell'Art. 2952 del Codice Civile e successive modifiche.

8. Legge applicabile al contratto

Ai sensi dell'Art. 180 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private - i contratti di assicurazione contro i danni sono regolati dalla legge italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro di ubicazione del rischio è la Repubblica Italiana.

Le parti possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative. La nostra Società propone di applicare al contratto che verrà stipulato la Legge Italiana.

9. Regime fiscale

Il premio di assicurazione del contratto è assoggettato ad un'imposta del 21,25%.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

10. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA: La denuncia di sinistro deve essere fatta entro tre giorni da quando l'Assicurato ne ha avuto la possibilità e deve essere corredata da certificato medico come indicato all'Art. 11 delle Condizioni di Assicurazione.

Gli Artt. 12, 16 e 17 delle Condizioni di Assicurazione dettagliano le procedure liquidative del danno.

11. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, **Ufficio Reclami ERGO Assicurazioni, via Pampuri, 13 20141 Milano, fax n. 02/57308581, indirizzo e-mail: reclami_ergoass@ergoitalia.it.**

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, 00187 Roma, correlando l'esposto della documentazione relativa

al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

I reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

12. Arbitrato

Eventuali controversie di natura medica veterinaria tra le parti possono essere demandate ad un collegio arbitrale composto da tre veterinari, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo, con le modalità e alle condizioni indicate dall'Art. 16 delle Condizioni di Assicurazione.

Il luogo di svolgimento dell'arbitrato è la città sede del Consiglio dell'Ordine dei Veterinari più vicina al luogo di residenza dell'Assicurato.

AVVERTENZA: È possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

GLOSSARIO

Le definizioni qui di seguito riportate sono valide per tutti i settori di polizza.

Animale da compagnia

Il cane o il gatto identificato dalla CARD sottoscritta dall'Assicurato e al quale si riferiscono le prestazioni previste dalle presenti Condizioni di assicurazione.

AmicoPets

Società di software engineering, ideatrice e produttrice del progetto Amicopets e dei servizi associati. Amicopets S.r.l. è l'unica proprietaria del marchio "Amicopets", dell'Amicopets Card, del database, del Sito www.amicopets.it, dei domini internet e di tutti i contenuti dei servizi offerti agli utenti. Amicopets S.r.l. è titolare e unica responsabile del sito www.amicopets.it (il "Sito") che consente agli utenti di usufruire del servizio di archiviazione e di gestione delle informazioni sanitarie relative ai propri animali domestici.

AmicoPets – ERGO

È la Tessera sanitaria per gli animali da compagnia che attesta l'adesione all'Associazione AmicoPets alla quale è abbinata la copertura assicurativa di Rimborso delle spese veterinarie descritta nelle presenti Condizioni di assicurazione. AmicoPets – ERGO è presente in due opzioni:

- Standard: il limite di indennizzo previsto dalla versione Standard è di € 600,00 ed il premio annuo lordo è di € 20,00;
- Plus: il massimale previsto dalla versione Standard è di € 1.000 ed il premio annuo lordo è di € 34,00.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione: l'Associato ad AmicoPets che ha sottoscritto l'adesione e pagato il premio relativo all'animale oggetto delle garanzie assicurative.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

CARD

Tessera sanitaria per gli animali da compagnia che attesta l'adesione all'Associazione AmicoPets. Se sottoscritta nelle opzioni "AmicoPets Card – ERGO – versione STANDARD" o "AmicoPets Card – ERGO – versione PLUS" è abbinata la copertura assicurativa di Rimborso delle spese veterinarie descritta nelle presenti Condizioni di assicurazione (vedi anche AmicoPets – ERGO).

Contraente

Il soggetto che stipula il contratto e paga il premio: AmicoPets S.r.l..

Convenzione

Il contratto fra il Contraente e la Società che regola le modalità di inserimento nella copertura assicurativa dei singoli assicurati.

Franchigia

La parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Infortunio

L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza una delle garanzie pattuite.

Microcip

Apparecchiatura delle dimensioni di pochi millimetri che viene alloggiata in una capsula di materiale biocompatibile e quindi applicata sottocute all'animale, per il riconoscimento dello stesso.

Periodo di assicurazione

Il periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa, a condizione che sia stato pagato il premio.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto

Importo che l'Assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro, da calcolarsi in misura percentuale sull'indennizzo liquidabile a termini di polizza e da dedurre dall'indennizzo stesso.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società


ERGO Assicurazioni S.p.A.

ERGO Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

Il rappresentante legale

L'Amministratore Delegato

Dr. Josef Marek



Condizioni della Convenzione

PREMESSA

La presente Polizza Convenzione è stipulata da AmicoPets S.r.l. (Contraente) a favore dei propri Associati che sottoscrivano l'adesione ad "AmicoPets - ERGO" riferita ai rispettivi animali da compagnia e che comprende fra le sue prestazioni anche la presente copertura assicurativa.

L'assicurazione copre il rimborso delle spese veterinarie all'animale indicato nella CARD alle condizioni e nei limiti indicati nelle condizioni di Assicurazione che seguono.

Art. 01 - Adesione del singolo assicurato, calcolo del premio e adeguamento

L'adesione da parte ad "AmicoPets - ERGO" per il proprio animale da compagnia con creazione della CARD nelle opzioni "AmicoPets Card - ERGO - versione STANDARD" o "AmicoPets Card - ERGO - versione PLUS" e la registrazione dell'animale sul portale AmicoPets tramite un medico veterinario autorizzato, nell'apposita Area Riservata Veterinari, consentono l'adesione dell'Associato anche alla presente Convenzione.

Il premio annuo della polizza convenzione viene calcolato quindi con riferimento al numero degli animali assicurati i cui proprietari o possessori hanno sottoscritto l'adesione ad "AmicoPets - ERGO" per ciascuno di essi.

Ogni Associato può scegliere una delle seguenti due opzioni:

1. AmicoPets Card - ERGO - opzione STANDARD, che, a fronte di un premio annuo lordo di 20,00 euro per ogni animale Assicurato:
 - 1.1. Non prevede alcuna franchigia sugli importi assicurati;
 - 1.2. prevede uno scoperto a carico dell'assicurato pari al 25% dell'importo indennizzabile;
 - 1.3. prevede un massimo indennizzo di 600,00 euro per ciascun animale assicurato come meglio indicato nel relativo Elenco degli Interventi Chirurgici indennizzabili - opzione Standard.
2. AmicoPets Card - ERGO - opzione PLUS, che, a fronte di un premio annuo lordo di 34,00 euro per ogni animale Assicurato:
 - 2.1. Non prevede alcuna franchigia sugli importi assicurati;
 - 2.2. prevede uno scoperto a carico dell'assicurato pari al 25% dell'importo indennizzabile;

- 2.3. prevede un massimo indennizzo di 1.000,00 euro per ciascun animale assicurato come meglio indicato nel relativo Elenco degli Interventi Chirurgici indennizzabili - opzione Plus.

Alla stipula del presente contratto viene definito fra le parti un premio minimo anticipato sulla base del numero dei probabili aderenti nell'annualità assicurativa.

Alla fine di ogni mese, entro i 3 giorni lavorativi successivi, sulla base delle adesioni pervenute con il flusso dati che giornalmente il Contraente invia alla Società, viene calcolata l'eventuale regolazione prendendo a riferimento il premio anticipato annuo contestualizzato al mese oggetto della regolazione. Più precisamente lo schema per l'eventuale regolazione mensile sarà il seguente:

- PAA = Premio Anticipato Annuo
- PU = Premio Unitario annuo per ciascun animale assicurato
- NAM1 = Numero Adesioni al Mese 1
- PR1 = Premio di Regolazione al mese 1

$$PR1 = (PU) \times (NAM1) - (PAA)/12 \times (1) - PRO$$

Analogamente per i mesi successivi (mese x):

$$PRx = (PU) \times (NAMx) - (PAA)/12 \times (x) - PR(x-1) - PR(x-2) - \dots$$

Ad esempio al 5° mese avremmo:

$$PR5 = (PU) \times (NAM5) - (PAA)/12 \times 5 - PR4 - PR3 - PR2 - PR1$$

Ossia l'eventuale regolazione al 5° mese conteggerà il numero delle adesioni pervenute fino al 5° mese, ne calcolerà il premio e detrarrà da quest'ultimo il premio anticipato su base annua diviso 12 mesi e moltiplicato per 5 essendo al 5° mese e le eventuali regolazioni dei mesi precedenti.

La Società provvede quindi ad emettere l'eventuale appendice di regolazione ed a trasmetterla al Contraente per l'incasso del relativo premio.

Se il Contraente non paga i premi (anticipato e/o di regolazione), l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza di pagamento del premio

e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.

Art. 02 - Assicurazione per conto altrui

Essendo la presente assicurazione stipulata per conto altrui, *gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente* salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'Art. 1891 del Codice Civile.

Art. 03 - Altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dal dichiarare alla Società l'eventuale esistenza di altre polizze per il medesimo rischio, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di darne preavviso in caso di sinistro.

Art. 04 - Prova del contratto, forma e validità delle comunicazioni

I rapporti relativi alla garanzia in intestazione sono regolati unicamente sulla base del presente documento. Tutte le comunicazioni debbono essere fatte per mezzo di lettera raccomandata A.R., telegramma oppure fax alla Società. Qualunque variazione dell'assicurazione dovrà risultare da atto scritto firmato da entrambe le parti.

Art. 05 - Durata della Convenzione e delle Coperture Assicurative

Il presente contratto Convenzione ha durata di un anno, e si rinnova tacitamente per un ulteriore anno e così successivamente, in assenza di disdetta fra le parti, inviata mediante lettera raccomandata ricevuta dall'altra parte almeno 60 giorni prima della scadenza.

Le Coperture Assicurative, riferite ad ogni singolo Associato che ha sottoscritto l'adesione ad "AmicoPets - ERGO", hanno durata di un anno, e possono essere rinnovate attraverso la sottoscrizione di una nuova adesione alla Convenzione finchè questa sia in vigore.

Condizioni di Assicurazione

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - Altre assicurazioni

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1910 del Codice Civile, l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza di altre assicurazioni per gli stessi rischi coperti con la presente polizza in caso di sinistro.

Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'efficacia dell'assicurazione, riferita ad ogni singolo Associato, è subordinata alla sottoscrizione della "AmicoPets - ERGO" (opzione "standard" o "plus") e alla registrazione dell'animale sul portale AmicoPets tramite un medico veterinario autorizzato, nell'apposita Area Riservata Veterinari, il quale provvederà anche a creare la cartella clinica con tutte le informazioni previste dal sistema informatico predisposto dal Contraente. Per ciascun Assicurato l'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno della registrazione da parte del medico veterinario. Il premio dovuto per ciascun Assicurato è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è interamente dovuto anche in caso di cessazione anticipata del rischio.

Per ciascun Assicurato, le garanzie assicurative decorrono:

- dalle ore 24,00 del 7° giorno successivo a quello della registrazione da parte del medico veterinario, per gli interventi chirurgici causati da infortuni;
- dalle ore 24,00 del 90° giorno successivo a quello della registrazione da parte del medico veterinario, per gli interventi chirurgici necessari a seguito di malattia.

Al momento della sottoscrizione della AmicoPets - ERGO l'età dell'Assicurato deve essere pari o superiore a 18 anni.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato e/o il Contraente devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato e/o del Contraente ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Durata della copertura assicurativa

La singola copertura assicurativa ha durata di un anno e termina automaticamente alla scadenza, senza tacita proroga e senza necessità di disdetta.

Art. 8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 - Foro competente

Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente contratto di assicurazione è competente il foro ove ha sede, residenza o domicilio il Contraente e/o l'Assicurato.

Art. 10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME SPECIFICHE SULLA GARANZIA PRESTATATA

Art. 11 - Obblighi per l'Assicurato

Ai fini del diritto alla prestazione assicurativa, l'Assicurato dichiara che l'animale oggetto della copertura:

- *risulta in possesso di libretto sanitario e dotato di microcip sottocutaneo per il suo univoco riconoscimento;*
- *è stato regolarmente sottoposto alle vaccinazioni e relativi richiami, obbligatori per leggi, norme o regolamenti, anche locali ed in ogni caso;*
- *viene tenuto in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela degli animali domestici.*

In mancanza dell'osservanza di quanto sopra e/o di dichiarazioni non veritiere, la copertura assicurativa si intenderà limitata fino alla possibile perdita totale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 del C.C.

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) far intervenire con urgenza un medico veterinario per le cure ed i trattamenti del caso;*
- b) dare avviso scritto alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto la possibilità, ai sensi dell'Art. 1913 C.C..*
- c) trasmettere alla Società copia in originale della relazione veterinaria e/o delle certificazioni attinenti il sinistro nonché delle ricevute con valore fiscale debitamente quietanzate. In caso di malattia il certificato veterinario dovrà indicare la patologia riscontrata;*
- d) documentare con ulteriori certificati medici o prescrizioni il decorso delle lesioni o della malattia;*
- e) consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari, anche sull'animale e fornire ogni informazione e produrre copia di ogni documentazione veterinaria richiesta.*

L'inadempimento degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 C.C.

Art. - 12 Validità territoriale della copertura assicurativa

La copertura vale per gli interventi e le relative prestazioni mediche previste nelle presenti Condizioni di Assicurazione che si siano effettuati nel territorio della Repubblica Italiana.

Art. 13 - Oggetto dell'Assicurazione

La copertura assicurativa riguarda il rimborso delle spese veterinarie da infortunio o da malattia che comportano un intervento chirurgico fra quelli indicati nell'elenco allegato (Elenco degli Interventi Chirurgici indennizzabili - opzione Standard o Plus - secondo la scelta effettuata) ed entro i limiti di indennizzo indicati nell'elenco medesimo.

La Società rimborsa le spese per:

1. onorari del veterinario e dei suoi assistenti che partecipano all'intervento, diritti di sala operatoria e materiale di intervento, comprese le protesi;
2. rette di degenza, assistenza e cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal veterinario o su sua prescrizione, medicinali ed esami, forniti dalla struttura veterinaria durante il periodo di ricovero;
3. visite, esami, analisi ed accertamenti, sostenute nei 30 giorni precedenti al ricovero, in caso di malattia, e nei 30 giorni ad esso successivi. Per il periodo successivo al ricovero sono comprese anche le spese di fisioterapia e rieducazione svolta dal veterinario o su sua prescrizione.

Art. 14 - Limite delle prestazioni e scoperti

*Il rimborso delle spese veterinarie si intende limitato per ciascuna tipologia di intervento chirurgico all'importo indicato nell'elenco allegato (Elenco degli Interventi Chirurgici indennizzabili - opzione Standard o Plus - secondo la scelta effettuata). **Per ogni intervento rimane a carico dell'assicurato uno scoperto pari al 25% dell'importo indennizzabile.***

In ogni caso, la Società non pagherà per ciascuna copertura assicurativa individuale e per ciascun periodo assicurativo un importo superiore al limite di indennizzo complessivo indicato nell'allegato Elenco degli interventi Chirurgici indennizzabili - opzione Standard o Plus - secondo la scelta effettuata.

Art. 15 - Esclusioni

Sono esclusi gli interventi causati da:

- a) infortuni o malattie conseguenti all'impiego dell'animale per la caccia;
- b) dolo o colpa grave dell'Assicurato, dei componenti il suo nucleo familiare, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale assicurato;
- c) uso professionale dell'animale;

- d) uso dell'animale in violazione della legislazione vigente (maltrattamento, spettacoli o manifestazioni vietate, combattimenti, ecc.);
- e) malattie o difetti fisici di carattere congenito o riferibili a fattori ereditari;
- f) infortuni o malattie preesistenti all'inizio dell'assicurazione;
- g) infortuni accaduti durante la partecipazione a competizioni sportive e manifestazioni simili (ad eccezione dei concorsi di bellezza riconosciuti dall'ENCI e dall'ANFI);
- h) la prestazione "taglio cesareo", di cui all'Elenco degli Interventi Chirurgici Indennizzabili, si intende esclusa per le seguenti razze canine: Bouledogue francese, Bulldog inglese.

Art. 16 - Controversie

In caso di controversie di natura veterinaria sulla risarcibilità delle spese e/o sulla entità degli indennizzi è data facoltà alle parti, ove entrambe consenzienti, a conferire, con scrittura privata, mandato a decidere se ed in quale misura siano dovuti i rimborsi delle spese a norma e nei limiti delle Condizioni di assicurazione, ad un collegio di tre veterinari, nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal consiglio dell'ordine dei veterinari avente giurisdizione nel luogo dove risiede l'Assicurato.

Ciascun interessato sostiene le proprie spese e remunera il veterinario da esso designato, contribuendo per metà alle spese e competenze del terzo veterinario.

Le decisioni del collegio veterinario sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per gli interessati anche se uno dei veterinari si rifiuta di firmare il relativo verbale.

Art. 17 - Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione (cartelle cliniche, esami specialistici, certificazioni veterinarie, ricevute o fatture di pagamento in originale), espletate tutte le indagini richieste dalla Società e verificata la validità delle garanzie, la Società stessa si impegna a disporre il pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni dalla data di ricevimento della quietanza debitamente sottoscritta dall'Assicurato.

Qualora non ci sia immediato accordo tra le parti sull'ammontare dell'indennizzo, la Società, anche qualora sia già stato conferito mandato al collegio veterinario, provvederà al pagamento dell'importo da essa stimato, salvo eventuale conguaglio successivo alla decisione del suddetto collegio o al definitivo accertamento dell'indennizzo dovuto.

Allegati

**Elenco degli Interventi Chirurgici indennizzabili
Copertura assicurativa AmicoPets – ERGO (opzione standard)**

Tipologia di intervento chirurgico
Amputazione arto
Amputazione coda traumatica
Lussazioni traumatiche (escluso lussazione conseguente a displasia dell'anca nel cane) che necessitano di trattamento chirurgico
Fratture scheletriche (che necessitano di trattamento chirurgico)
Ernia del disco (che necessita di trattamento chirurgico)
Enucleazione / riposizionamento globo oculare
Torsione dello stomaco
Rotture legamentose (che necessitano di trattamento chirurgico ed esclusa la rottura del legamento crociato anteriore nel cane)
Taglio cesareo (escluse le seguenti razze canine: Bouledogue francese, Bulldog inglese)
Corpo estraneo gastrico o intestinale (che necessita di trattamento chirurgico)
Traumi interni ed esterni da incidente automobilistico
Importo massimo complessivamente indennizzabile nell'annualità assicurativa € 600,00

Elenco degli Interventi Chirurgici indennizzabili
Copertura assicurativa AmicoPets – ERGO (opzione Plus)

Tipologia di intervento chirurgico
Amputazione arto
Amputazione coda traumatica
Lussazioni traumatiche (escluso lussazione conseguente a displasia dell'anca nel cane) che necessitano di trattamento chirurgico
Fratture scheletriche (che necessitano di trattamento chirurgico)
Ernia del disco (che necessita di trattamento chirurgico)
Enucleazione / riposizionamento globo oculare
Torsione dello stomaco
Rotture legamentose (che necessitano di trattamento chirurgico ed esclusa la rottura del legamento crociato anteriore nel cane)
Taglio cesareo (escluse le seguenti razze canine: Bouledogue francese, Bulldog inglese)
Corpo estraneo gastrico o intestinale (che necessita di trattamento chirurgico)
Traumi interni ed esterni da incidente automobilistico
Importo massimo complessivamente indennizzabile nell'annualità assicurativa € 1.000,00

Informativa resa all'Interessato ai sensi del Codice sulla Privacy

Ai sensi dell'Art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 2003 (di seguito denominato Codice sulla Privacy), ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue:

1. Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento:

- a) è diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge;
- b) può anche essere diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi delle Società del Gruppo, con finalità di marketing operativo e strategico, di informativa commerciale ed a scopi di statistica e di ricerca scientifica.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati viene effettuato secondo le modalità previste dall'Art. 11, comma 1 del Codice sulla Privacy:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'Art. 4, comma 1, lett. a), del Codice sulla Privacy: raccolta, registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, selezione, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese tutte le misure connesse all'accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;
- b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento (ex Art. 30 del Codice sulla Privacy), nonché da società di servizi e/o terze, in qualità di Responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del

trattamento (ex Art. 30 del Codice sulla Privacy).

3. Natura del conferimento dei dati

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni, Banca Dati RC Auto, ISVAP);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso.

4. Conseguenze dell'eventuale rifiuto di conferire i dati

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. Comunicazione dei dati

- a) I dati personali possono essere comunicati – per le finalità di cui al punto 1, lett. a), o per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge – agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, sub-agenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti, Società incaricate per il recupero dei crediti; società di servizi a cui siano affidati la gestione amministrativa dei contratti, la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI,

Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio Unità di Informazione Finanziaria);

- b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. B), a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a pubbliche amministrazioni ai sensi di legge, nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici o di servizi di imbustamento e smistamento di corrispondenza ed archiviazione, e del servizio di assistenza e/o informazione commerciale ai Clienti, effettuato anche tramite strutture esterne di call center;
- c) i dati possono essere comunicati ad altre società, e, in particolare, ad altre imprese di assicurazione, appartenenti al medesimo Gruppo Assicurativo quali autonomi titolari del trattamento, per le finalità indicate al punto 1, lett. a) ai fini dell'esecuzione di adempimenti informativi imposti da disposizioni normative o regolamentari o conseguenti alla conclusione o all'esecuzione dei contratti in essere con l'interessato. La presente informativa integra, per quanto attiene i dati acquisiti in relazione al presente contratto, l'informativa resa dagli altri titolari del trattamento;
- d) i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a ERGO Previdenza S.p.A. quale autonomo titolare del trattamento. Qualora l'interessato presti il consenso al trattamento per le finalità indicate, la presente viene resa anche quale informativa ai sensi dell'Art. 13 del Codice sulla Privacy da parte di ERGO Previdenza S.p.A., Titolare del trattamento ex Art. 28 del Codice sulla Privacy nella persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore, con sede in Via Pampuri, 13 - 20141 Milano - Italia. Responsabile designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'Art. 7 del Codice sulla Privacy, è la Direzione Commerciale Marketing con sede in Via Pampuri, 13 - 20141 Milano - Italia - telefono n. 02.57444294 - fax n. 02.57442360, a cui potrà essere richiesta ogni informazione in merito all'individuazione degli altri responsabili del trattamento, dei soggetti cui vengono comunicati i

dati e di coloro che operano per conto del titolare (responsabili ed incaricati).

6. Diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione per finalità diverse da quelle indicate nella presente informativa.

7. Trasferimento dei dati all'estero

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea in conformità con quanto disposto dagli Artt. 42 e 43 del Codice sulla Privacy.

8. Diritti dell'Interessato

L'Art. 7 del Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

9. Titolare e responsabile del trattamento dei dati

Titolare, ex Art. 28 del Codice, del trattamento è la ERGO Assicurazioni S.p.A. nella persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore, con sede in Via Pampuri, 13 - 20141 Milano - Italia.

Responsabile designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'Art. 7 del Codice, è la Direzione Commerciale Marketing con sede in Via Pampuri 13 - 20141 Milano Italia - telefono 02-57444294 - fax 02-57442360, a cui potrà essere richiesta ogni informazione in merito all'individuazione degli altri Responsabili del Trattamento, dei soggetti cui vengono comunicati i dati e di coloro che operano per conto del Titolare (Responsabili ed Incaricati).

Il tuo Consulente assicurativo:

06/2011

www.ergoitalia.it

ERGO Assicurazioni

Sede e Direzione Generale
Via Pampuri 13 • 20141 Milano

ERGO